

RINNOVO ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE Banca ore e Flexible benefit

In data 13 dicembre 2018 presso la sede di Mazars Italia Spa (anche "Mazars" o "Società") in Largo Augusto 8 si sono incontrati:

- per Mazars Italia Spa il dott. Alberto Ascoli, con delega rilasciata dal legale rappresentante
- per la FILCAMS-CGIL il Funzionario Francesco Signore (con delega rilasciata dal sindacato nazionale)
- per la UILTUCS i Funzionari Bruno Pilo e Gabriella Dearca (con delega rilasciata dal sindacato nazionale)

congiuntamente "Parti"

Premessa

- i. Con Accordo Sindacale del 27 febbraio 2018 le Parti hanno previsto, in via sperimentale, l'istituzione in azienda dello Smart Working, del nuovo Premio di risultato (periodo di riferimento 01/01/2018 – 30/06/2018) e di un progetto di Welfare aziendale (rimborso del costo dell'abbonamento annuale mezzi pubblici per il 2018).
- ii. Il 31 luglio le Parti si sono nuovamente incontrate ed hanno concordato la proroga dell'Accordo Sindacale del 27 febbraio 2018 fino al 31 dicembre 2018 per quanto riguarda lo Smart Working, impegnandosi reciprocamente ad incontrarsi nuovamente entro il 2018 per valutare l'opportunità di rinnovare e/o integrare e/o modificare le previsioni per il 2019 in materia di Smart Working, Premio di risultato e Welfare aziendale.
- iii. Tutto ciò premesso, considerando il successo riscosso in azienda dalle politiche di *work life balance*, avendo la Società confermato la volontà di proseguire la politica di investimenti volta al miglioramento del clima aziendale ed all'ottimizzazione delle forme di benessere e considerando le agevolazioni fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente in materia di *flexible benefit*, le Parti, dopo ampia discussione, concordano quanto segue.

A) SMART WORKING

- 1) Con il presente Accordo le Parti concordano di prorogare l'Accordo sindacale del 27 febbraio 2018 relativamente alla parte che ha istituito il progetto di Smart Working (paragrafo A dell'Accordo sindacale citato) fino al 31 dicembre 2019.
- 2) Con il presente Accordo si intende rinnovato altresì fino alla data sopra indicata il Regolamento di Smart Working.
- 3) I dipendenti di Mazars saranno informati della proroga con apposita comunicazione, in modo da poter confermare la loro volontà di proseguire il programma di Smart Working fino al 31 dicembre 2019.



- 4) Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2019 per rinnovare o eventualmente ridefinire e rideterminare il progetto anche per l'anno 2020.
- 5) Si richiama il testo dell'Accordo Sindacale aziendale del 27 febbraio 2018 paragrafo A) Smart Working e l'annesso Regolamento di Smart Working, che pertanto costituiscono parte integrante del presente Accordo.

B) PREMIO DI RISULTATO

- 1) Con il presente Accordo le Parti intendono altresì rinnovare per il 2019 le pattuizioni dell'Accordo sindacale del 27 febbraio 2018 anche per il paragrafo B) Premio di risultato, con le modifiche indicate nei punti che seguono:

- Il paragrafo B) punto 9) secondo comma è sostituito dal seguente:

"Destinatari del Premio saranno, fatta eccezione per gli stagisti, tutti i dipendenti di Mazars Italia Spa - sia staff tecnico che amministrativo, compresi quelli con contratto part-time ed a tempo determinato - a condizione che abbiano superato il periodo di prova, che siano ancora in forza e non dimissionari alla data del 31 agosto 2019 e che ricevano una valutazione della performance così come meglio esplicitato al successivo punto 12".

- Il paragrafo B) punto 11) dell'Accordo sindacale del 27 febbraio 2018 è sostituito dal seguente:

"Le Parti, pertanto, convengono che gli indicatori/parametri assunti per verificare il raggiungimento dell'incremento di produttività sono il fatturato e il margine operativo lordo ("MOL") e che i periodi di riferimento sono l'arco temporale compreso tra il 1° settembre 2018 ed il 30 giugno 2019, raffrontato con il medesimo periodo dell'anno precedente".

- Il paragrafo B) punto 12) secondo comma è sostituito dal seguente:

"Al termine del periodo di riferimento verrà effettuato un confronto tra il fatturato ed il MOL registrati nel periodo 1.09.2017/30.06.2018 ed il fatturato ed il MOL registrati nel periodo 1.09.2018/30.06.2019".

- 2) Per tutto quanto non modificato dal paragrafo B) punto 1) che precede ed integrato dal paragrafo C) che segue si richiamano le pattuizioni del paragrafo B) dell'Accordo Sindacale del 27 febbraio 2018, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

C) OPZIONE FLEXIBLE BENEFIT

- 1) Alla luce di quanto esposto nelle premesse ed in considerazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente (in particolare, art. 51 TUIR, Circolare Agenzia delle Entrate 28/E del 15 giugno 2016, Circolare Agenzia delle Entrate 5/2018) le Parti concordano di istituire, in via sperimentale, un programma di *flexible benefit* alle condizioni e termini che seguono.



- 2) La Società entro il 12 luglio 2019 provvederà a comunicare individualmente a ciascun dipendente se e in quale misura avrà diritto alla corresponsione del Premio di risultato di cui all'Accordo sindacale del 27 febbraio 2018, così come modificato dal paragrafo B) che precede.
- 3) Entro il 2 agosto 2019 il dipendente assegnatario del Premio di risultato - **che ha percepito un reddito complessivo non superiore ad 80.000€ lordi nel 2018** - avrà la facoltà di scegliere, in alternativa alla liquidazione in contanti del premio stesso, di beneficiare di uno o più dei cd *flexible benefit* previsti dalle disposizioni vigenti (rif. Circolare Agenzia Entrate 28E/2016, Circolare Agenzia Entrate 5/2018, art. 51 TUIR) e presenti nell'apposita piattaforma *on line* messa a disposizione all'indirizzo che verrà comunicato ("*Opzione flexible benefit*").
- 4) In caso di mancata esplicitazione della scelta (da effettuarsi per iscritto, anche via email), resterà inteso che il dipendente avrà optato per la liquidazione in contanti del premio, che verrà così effettuata con il cedolino del mese di agosto 2019.
- 5) L'*Opzione flexible benefit* – **esercitabile fino ad un importo massimo di 3.000€ lordi** - comporterà un accredito da parte di Mazars a favore del dipendente, oltre al valore corrispondente in tutto o in parte all'importo del Premio di risultato convertito, di un ulteriore importo pari al 10% di detto valore spendibile come *flexible benefit*.
- 6) In caso di cessazione del rapporto di lavoro tra la Società ed il dipendente beneficiario prima che quest'ultimo abbia utilizzato l'intero importo opzionato come benefit, l'eventuale importo residuo (non utilizzato) verrà liquidato nell'ultimo cedolino utile al netto dell'importo aggiuntivo di cui al punto precedente.
- 7) Al fine di non perdere il beneficio fiscale previsto dalla normativa vigente derivante dall'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% per l'anno successivo, l'eventuale revoca dell'*Opzione flexible benefit* esercitata dal dipendente a favore della liquidazione in contanti del Premio di risultato al netto dell'importo aggiuntivo di cui al punto 5) potrà essere esercitata dall'interessato entro e non oltre il 20 dicembre 2019.
- 8) Il valore dell'importo opzionato come benefit dovrà essere utilizzato dal dipendente entro il 31 luglio 2020. L'eventuale importo residuo (non utilizzato) verrà liquidato nel cedolino di agosto 2020 al netto dell'importo aggiuntivo di cui al punto 5), applicando il regime fiscale previsto dalla normativa in vigore.

D) WELFARE - ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI

- 1) Con il presente Accordo le Parti intendono altresì rinnovare per il 2019 le pattuizioni dell'Accordo sindacale del 27 febbraio 2018 anche per il paragrafo C) riguardante l'Abbonamento ai mezzi pubblici.
- 2) Pertanto la Società si impegna a farsi carico dei costi fino a concorrenza dell'importo dell'abbonamento annuale sui mezzi pubblici urbani nelle città in cui hanno sede gli uffici della Società presso i quali i dipendenti prestano lavoro abitualmente, a condizione che venga consegnata copia della ricevuta d'acquisto effettuato nel corso del 2019.



E) BANCA ORE

- 1) Le Parti concordano sulla eccezionalità del lavoro straordinario, nel rispetto delle norme previste dal CCNL del Commercio.
- 2) Le Parti convergono inoltre di istituire, in via sperimentale, il meccanismo della Banca delle ore, secondo il quale ciascun dipendente interessato potrà convertire in permessi retribuiti le ore di lavoro straordinario effettuate e accantonate nella Banca ore. In ogni caso il lavoratore avrà diritto alla corresponsione delle maggiorazioni previste dal CCNL.
- 3) Le modalità di esercizio ed il funzionamento della Banca delle ore sono stabilite nello specifico Regolamento Banca Ore allegato al presente Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 e avrà scadenza il 31 dicembre 2019.

Le Parti dichiarano che le pattuizioni contenute nel presente Accordo sono migliorative rispetto a quanto previsto dal CCNL del settore Terziario.

Il presente Accordo vale anche ai fini delle richieste di detassazione e di decontribuzione previste dalla Legge.

Il Presente Accordo vale per tutte le sedi ed uffici di Mazars Italia Spa sul territorio nazionale (Milano, Roma, Verona, Padova, Firenze).

LCS

Firme


Giuseppe Pizzarello
Amministratore Delegato

